

Sono state introdotte sanzioni per due nuove situazioni relative alla rinuncia e alla mancata assunzione del servizio.

Rinuncia alla proposta di assunzione da parte di aspiranti non occupati o occupati parzialmente

- Per le **supplenze temporanee "normali"** la rinuncia per due volte ad una proposta di assunzione nella medesima scuola comporta nello stesso anno scolastico lo **spostamento in coda** alla graduatoria di istituto nella scuola interessata.
- Per le **supplenze brevi** nella scuola dell'infanzia e primaria la rinuncia ad una proposta di assunzione comporta la **cancellazione** dell'aspirante nella scuola interessata **dalla "subgraduatoria"**.

Mancata assunzione del servizio

- La mancata assunzione del servizio dopo l'accettazione di una supplenza del dirigente scolastico comporta nello stesso anno scolastico l'impossibilità di conseguire altre supplenze del **medesimo insegnamento in tutte le scuole** in cui si è inseriti.

* * *

Per l'**abbandono del servizio** sono confermate le sanzioni già previste e cioè l'impossibilità di conseguire nello stesso anno scolastico supplenze **per qualsiasi insegnamento** sulla base di **tutte le graduatorie**.

* * *

Le sanzioni non si applicano o sono revocate per motivi giustificati e documentati.

**LE SANZIONI
PER LE SUPPLENZE
CONFERITE
SULLA BASE DELLE
GRADUATORIE DI
CIRCOLO/ISTITUTO**